

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2551 del 04/06/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014 Prot. Prov.le 72919/2014, intestata a B E C S.R.L. per lo stabilimento ove si svolge attività di produzione e commercio cosmetici e integratori alimentari sito nel Comune di Forlì, Via Monteverdi n. 47, 49, 51
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2626 del 04/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattro GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014 Prot. Prov.le 72919/2014, intestata a B E C S.R.L. per lo stabilimento ove si svolge attività di produzione e commercio cosmetici e integratori alimentari sito nel Comune di Forlì, Via Monteverdi n. 47, 49, 51

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014 Prot. Prov.le 72919/2014, ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta B E C S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Monteverdi n. 47/49 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 8834 del 31/01/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ove si svolge attività di produzione e commercio cosmetici e integratori alimentari sito nel Comune di Forlì (FC), Via Monteverdi n. 47,49,51.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/07/2014, così come aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4140 del 02/08/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/08/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 20/05/2020, acquisita al Prot. Com.le 39491 e da Arpae al PG/2020/74063, da B E C S.R.L. riguardante l'inserimento di una nuova produzione di soluzioni igienizzanti, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la Nota di Arpae PG/2020/74824 del 22/05/2020 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Viste le conclusioni istruttorie prodotte dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: rapporto istruttorio acquisito in data 26/05/2020, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014 Prot. Prov.le 72919/2014, ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta B E C S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Monteverdi n. 47/49 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 8834 del 31/01/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ove si svolge attività di produzione e commercio cosmetici e integratori alimentari sito nel Comune di Forlì (FC), Via Monteverdi n. 47,49,51.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/07/2014, **come segue**:

- sostituzione integrale del vigente Allegato A, con Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse,

anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014 Prot. Prov.le 72919/2014**, ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta B E C S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Monteverdi n. 47/49 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 8834 del 31/01/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ove si svolge attività di produzione e commercio cosmetici e integratori alimentari sito nel Comune di Forlì (FC), Via Monteverdi n. 47,49,51.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/07/2014, **come segue:**

- sostituzione integrale del vigente Allegato A, con Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014, Prot. Prov.le 72919/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014, Prot. Prov.le 72919/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, Hera S.P.A., AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2152 del 17/07/2014 prot. n. 72919 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/07/2014 P.G.N. 58348, successivamente aggiornata da Arpae – Sac di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-4140 del 02/08/2017 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/08/2017 P.G.N. 7161.

Con PEC del 20/05/2020 acquisita al protocollo PG/2020/73542, la Ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera è relativa all'inserimento di una nuova produzione di soluzioni igienizzanti a base di alcol denaturato, glicerina ed acqua, vista la situazione di emergenza COVID 19 e l'impellente richiesta del mercato di tali prodotti igienizzanti, ed anche all'aggiornamento dell'inquadramento giuridico delle emissioni autorizzate E1, E3, E6, E8 "Laboratori di ricerca" ed E12 "Laboratorio tecnica cosmetica" che, a seguito delle modifica introdotte dal D.Lgs. 183/2017, sono divenute escluse dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

L'introduzione di una nuova produzione di soluzioni igienizzanti a base di alcol denaturato, glicerina ed acqua, comporta l'utilizzo di 1.600 kg di alcol e di circa 50 kg di glicerina all'anno. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la nuova produzione interessa solamente l'emissione esistente E14 "Produzione cosmetica", dedicata alla captazione e convogliamento delle emissioni derivanti dalle operazioni di pesata delle materie prime da avviare alla produzione. Le emissioni esistenti E1, E3, E6, E8 "Laboratori di ricerca" ed E12 "Laboratorio tecnica cosmetica", alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera jj) comma 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, non risultano più oggetto di autorizzazione pur utilizzando sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e divengono classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si è valutato che relativamente alle emissioni in atmosfera si tratta di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi dal momento che, oltre all'adeguamento normativo che riguarda le emissioni dei laboratori, l'aumento delle emissioni di composti organici volatili alla emissione E14, dovuto all'utilizzo di alcol per la produzione di soluzioni igienizzanti, risulta contenuto visto che il processo produttivo avviene in sistemi chiusi per evitare l'evaporazione del prodotto.

Alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, si è ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- inserimento al punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" delle emissioni E1, E3, E6, E8 "Laboratori di ricerca" ed E12 "Laboratorio tecnica cosmetica", eliminazione delle stesse emissioni dal punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" ed eliminazione della prescrizione relativa all'obbligo di annotare i consumi delle sostanze/miscele di cui allegato I punto 1.1. della Parte II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, impiegate presso tali emissioni;
- aggiornamento dei consumi annui di materie prime delle attività di cui alla emissione E14 "Produzione cosmetica" dagli attuali 6.971,20 kg a 8.700 kg, comprensivi di 1.600 kg di alcol etilico e di circa 50 kg di glicerina;
- eliminazione della prescrizione 3. e del secondo punto della prescrizione 4. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto non più pertinenti essendo

ora le emissioni E1, E3, E6, E8 ed E12 escluse dall'autorizzazione;

- inserimento di una prescrizione relativa all'obbligo di eseguire entro 60 giorni un monitoraggio dell'emissione E14 per la portata e la concentrazione di "Composti organici volatili COV espressi come C-organico totale" al fine di verificare il rispetto del valore limite anche a seguito della modifica introdotta, non ritenendo necessario richiedere il monitoraggio per gli altri inquinanti indicati in autorizzazione dal momento che non sono correlati alle nuove materie prime per la produzione di gel igienizzanti.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 24/07/2014 P.G.N. 58348, successivamente aggiornata in data 29/08/2017 P.G.N. 7161, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 20/05/2020 prot. PG/2020/73542, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E1 – LABORATORIO DI RICERCA

EMISSIONE E2 – LABORATORIO DI RICERCA

EMISSIONE E3 – LABORATORIO DI RICERCA

EMISSIONE E4 – LABORATORIO DI RICERCA

EMISSIONE E5 – LABORATORIO DI RICERCA

EMISSIONE E6 – LABORATORIO DI RICERCA

EMISSIONE E7 – LABORATORIO DI RICERCA

EMISSIONE E8 – LABORATORIO DI RICERCA

EMISSIONE E9 – LABORATORIO DI RICERCA

EMISSIONE E10 – LABORATORIO DI RICERCA

EMISSIONE E11 – LABORATORIO DI RICERCA

EMISSIONE E12 – LABORATORIO TECNICA COSMETICA

EMISSIONE E13 – LABORATORIO MICROBIOLOGIA

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

EMISSIONE E15 – IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA E TRATTAMENTO ARIA PRODUZIONE ALIMENTARE

proveniente da un impianto compreso alla lettera x) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E16 - CENTRALE TERMICA (223 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione e commercio cosmetici e integratori alimentari sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di**

seguito stabilite:

EMISSIONE E14 – PRODUZIONE COSMETICA

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, esclusi cloro cianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

La Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi annuali, che sono sostituiti dalla annotazione almeno mensile dei consumi di materie prime per cosmesi e per soluzioni igienizzanti, validati dalle fatture di acquisto, **sul registro** di cui al successivo punto 4. Tali consumi non devono essere annualmente superiori a kg 8.700 di materie prime per cosmesi e per soluzioni igienizzanti.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
3. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento di AUA, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla **emissione E14** (per la portata e per la concentrazione di "Composti organici volatili COV espressi come C-organico totale"), al fine di verificare il rispetto dei valori limite a seguito dell'introduzione della produzione di soluzioni igienizzanti. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi della emissione E14 sia quelli eseguiti in fase di messa a regime che quello successivo richiesto al precedente punto 3. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di materie prime per cosmesi e per soluzioni igienizzanti, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 1. in corrispondenza della **emissione E14**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.